



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 5 DEL 23 SETTEMBRE 2014

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A inerente l' art. 11 ter delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A inerente i testi dello Statuto e del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Gioco Calcio deliberati dal Commissario ad Acta, Prof. Avv. Giulio Napolitano, con decreto del 30 luglio 2014 ed approvati dal Presidente del CONI con delibera n. 112/52 del 31 luglio 2014.

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A inerente la modifica degli artt. 58 e 72 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A inerente la modifica degli artt. 11 e 12 del C.G.S..

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A inerente la Circolare del Segretario Generale del CONI del 29 agosto 2014, relativa all'attivazione della Procura Generale dello Sport, nonché, il Regolamento di organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, approvato con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 15 luglio 2014 n. 1520.

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/A inerente la modifica dell'art. 36 bis del C.G.S..

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE n. 76**, pubblicato dalla L.N.D. inerente "Tutela Assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. – Polizza Integrativa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A

Il Presidente Federale

- Vista la decisione del Consiglio Federale pubblicata sul C. U. n. 50/A dell'11 agosto 2013, con la quale è stata istituita la Commissione Carte Federali;
- ritenuto di recepire il suddetto deliberato in apposito articolo delle NOIF;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale del 18 luglio 2014;

d e l i b e r a

di emanare l'art. 11 *ter*, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2014

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

ART. 11 TER Commissione Carte Federali

- 1) La Commissione Carte Federali è nominata per un quadriennio olimpico dal Presidente Federale.
- 2) La Commissione è composta da un Presidente e da un Vice Presidente indicati dal Presidente Federale, da un rappresentante designato da ciascuna componente e da un rappresentante designato dall'AIA .
- 3) Il Presidente Federale riceve le proposte di modifica dei Regolamenti federali e dei Regolamenti delle componenti e dell'AIA per i quali è necessaria l'approvazione del Consiglio federale, le invia alla Commissione per l'esame.
- 4) Il Presidente può richiedere alla Commissione l'esame di Sue proposte di modifica delle NOIF e degli altri Regolamenti federali.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A

Si pubblicano, in allegato, i testi dello Statuto e del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberati dal Commissario ad Acta, Prof. Avv. Giulio Napolitano, con decreto del 30 luglio 2014 ed approvati dal Presidente del CONI con delibera n. 112/52 del 31 luglio 2014.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

TITOLO I LA FEDERAZIONE

Art. 1 Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti, dei tecnici all'attività sportiva e federale.
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:
 - a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
 - b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
 - c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
 - d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;
 - e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4.

Art. 2 Principi fondamentali

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO) del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.
3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.
4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.
5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.
6. Le fonti dell'ordinamento federale sono nell'ordine:

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

- 1) lo Statuto federale;
- 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;
- 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

Art. 3.

Funzioni e obiettivi della FIGC

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
 - b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
 - c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
 - d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
 - f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
 - g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;
 - h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo, anche attraverso appositi organismi tecnici, dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società;
 - i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;
 - j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
 - k) l'emanazione di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto;
 - l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
 - m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
 - n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.
2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

Art. 4

Funzionamento della FIGC

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva, all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.
2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.
3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

Art. 5

Organizzazione della FIGC

1. La FIGC ha sede in Roma.
2. Sono organi della FIGC:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) i Vice-Presidenti;
 - d) il Comitato di presidenza;
 - e) il Consiglio federale;
 - f) il Direttore Generale;
 - g) il Collegio dei revisori dei conti.
3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega.

Art. 6

Uffici della FIGC

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale, responsabile della gestione amministrativa che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Direttore generale della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Nell'esercizio dei compiti di cui al presente comma, il Direttore generale della Federazione può avvalersi del Segretario della Federazione, ove nominato dal Presidente.

3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

Art. 7 Le Società

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.

2. I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. I regolamenti federali disciplinano il vincolo sportivo e limitano la sua durata.

3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.

4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.

5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.

7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.

8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.

9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.

10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

Art. 8

Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.
2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

Art. 9

Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento e/o lo statuto alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti e/o lo statuto nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
3. La FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. La FIGC demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).

7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.

8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.

9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 10

Lega nazionale dilettanti

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. I Comitati hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND.

2. Nella LND sono istituiti il Dipartimento dell'Interregionale ed il Dipartimento del Beach Soccer.

3. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile, formate dalle società disputanti i campionati nazionali corrispondenti e dai Responsabili regionali di cui al comma seguente, sono inquadrare nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile hanno autonomia organizzativa, sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alla Divisione calcio a cinque e alla Divisione calcio femminile l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.

4. Le società che disputano unicamente campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND.

5. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

Art. 11

Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale di appello.
2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.
3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio.
4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.
5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

Art. 12

Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.
2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.
3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

TITOLO II LE FUNZIONI A. FUNZIONI TECNICHE

Art. 13

Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

Art. 14

Settore tecnico

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

Art. 15

Settore per l'attività giovanile e scolastica

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.

2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.

3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.

4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, per un quadriennio assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.

5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.

6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest'ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND.

7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe.

Art. 16

Affiliazione e tesseramento

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva.

2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del gioco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di gioco.

3. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI. Le disposizioni del Codice sono immediatamente vigenti nell'ordinamento federale, salvi i casi in cui il Codice stesso affida alla Federazione il compito di definire i

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

meccanismi attuativi anche in relazione alla specificità di ciascuna disciplina sportiva.

Art. 17

Tutela medico-sportiva

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.
2. La FIGC aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

B. FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 18

Disciplina contabile

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- ratei e risconti;
- patrimonio netto;
- fondo per rischi ed oneri;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Direttore generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.

3. Il Direttore Generale, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'esame preventivo del Comitato di presidenza e quindi all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

4. Il Direttore Generale predispone annualmente il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

6. Il bilancio, con le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere trasmesso alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.

7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio. Il bilancio consuntivo dopo l'approvazione del CONI deve essere pubblicato, sul sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

8. E'obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

9. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

10. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri federali e del Direttore generale è disciplinata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

Art. 19

Controlli sulle società

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI.

2. Nei confronti delle società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del codice civile.

3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC).

4. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

TITOLO III

LA STRUTTURA

A. L'ASSEMBLEA

Art. 20

Composizione ed elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti o i rappresentanti delle società professionistiche, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla LND per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

Per l'elezione dei delegati hanno diritto di voto le società della LND che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione della relativa assemblea elettiva e a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva e a condizione che alla data di convocazione della predetta assemblea elettiva partecipino all'attività sportiva ufficiale della FIGC. I Delegati atleti e tecnici sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti Regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la associazione non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la associazione stessa possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I Delegati degli ufficiali di gara sono eletti, per un quadriennio, dai medesimi ufficiali di gara secondo un regolamento elettorale emanato dall'AIA ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Associazione medesima possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I regolamenti elettorali delle Leghe, delle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e dell'AIA devono ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari eletti una equa rappresentanza delle minoranze interne.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici e il numero di Delegati dell'AIA, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20%, i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%, i voti spettanti ai Delegati degli ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici e dei Delegati degli ufficiali di gara potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo.

3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte federale di appello; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Il Presidente è assistito dal Direttore Generale della FIGC.

5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega, di ciascuna

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

associazione rappresentativa delle Componenti tecniche e dell'AIA per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

7. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti vengono espletate dalla Corte federale di appello, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale.

8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.

9. Hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive delle Leghe solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

Art. 21

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell'anno successivo.

2. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari o la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.

3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte, secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8, da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale.

Art. 22

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea federale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Delegati rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari e in seconda convocazione con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti.

3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta, salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 1.

Art. 23

Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea adotta lo Statuto federale. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.

2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemeritenze acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.

3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 24

Presidente federale e Vice-Presidenti

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Direttore Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all'art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.
5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
6. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.
7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice-Presidenti. Il Vice-Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice-Presidente vicario. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione.
8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario, dall'altro Vice-Presidente, da un componente del Consiglio federale per anzianità di età.
9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto.

10. Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 11. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

11. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente è confermato qualora venga eletto al primo scrutinio ai sensi del precedente comma 6. Il Presidente uscente, nel caso in cui non raggiunga, in prima votazione, la maggioranza di cui al comma 6, potrà partecipare alla seconda votazione a condizione che nella prima votazione abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai delegati componenti l'Assemblea, e abbiano partecipato almeno altri due candidati. In tal caso si procede al ballottaggio tra il Presidente uscente e l'altro candidato che abbia riportato tra gli altri la più elevata somma percentuale di voti validamente espressi dai componenti l'Assemblea.

È eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi dai delegati componenti l'Assemblea. In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, il Presidente uscente non potrà concorrere alla successiva votazione che si effettuerà secondo quanto previsto dal comma 6.

Il Presidente uscente, ove non eletto, non potrà ricandidarsi nell'Assemblea successiva.

Art. 25

Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice-Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti e uno delle Componenti tecniche. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella preparazione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; esamina la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 26

Elezione e composizione del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata un'equa rappresentanza di atlete; fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica. In conformità all'art. 4, co. 2, del Regolamento FIFA sugli arbitri e ai Principi Fondamentali del CONI, il Presidente dell'AIA è membro di diritto del Consiglio federale. Sono membri di diritto del Consiglio Federale senza diritto di voti i membri italiani del Comitato esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica e il Presidente del Settore tecnico.

3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.

4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe nonché da parte degli atleti e dei tecnici, avviene prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

I regolamenti devono rispettare, in ogni caso, i principi di democrazia interna. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.

5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale, sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, al Collegio dei revisori dei conti, alla COVISOC e agli altri organismi del Sistema delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali.

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

Art. 27

Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo e di indirizzo generale della FIGC. Il Consiglio Federale è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma necessaria per l'attuazione del presente Statuto. Emana i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.

3. Su proposta del Presidente federale:

- a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
- b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;
- c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
- e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
- f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
- g) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia con le modalità previste dall'art. 34;
- h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva;
- i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- j) nomina i componenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
- k) approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell'AIA, del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- l) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

- m) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari stabilendone i poteri;
- n) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- o) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- p) riconosce, per delega del CONI, le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- q) approva, per delega del CONI, gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- r) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
- s) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- t) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

Art. 28

Decadenza organi federali

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.

2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

D. IL DIRETTORE GENERALE

Art. 28 bis

Il Direttore Generale

- 1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
- 2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione istituzionale, amministrativa ed economica della Federazione. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali, può avvalersi di un Segretario Federale, ove nominato dal Presidente Federale.
- 3. Il Direttore Generale, inoltre:

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

- a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi del Segretario Federale. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
- c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
- d) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
- e) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;
- f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
- h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della Federazione.

E. CARICHE FEDERALI

Art. 29

Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Non possono altresì essere eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.
3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.
4. In caso di incompatibilità l'interessato è tenuto a esercitare l'opzione entro sette giorni. In difetto, se entrambe le cariche sono federali, decade dalla ultima. Nelle altre ipotesi decade dalla carica federale.
5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

TITOLO IV LE GARANZIE

Art. 30

Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali.

Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 legge 91/81 o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 31

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

3. Per l'elezione del Presidente del Collegio l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Le candidature devono essere presentate almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. I candidati devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria della FIGC e dei suoi organi. I componenti effettivi del Collegio devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi federali.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano ed il Collegio viene integrato da un membro supplente fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento - abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

Art. 32

Ufficiali di gara

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.

2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa e amministrativa, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera sotto il controllo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.

3. L'AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.

5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.

6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.

8. In relazioni agli specifici argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'AIA può essere invitato alle

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

riunioni del Comitato di presidenza.

Art. 33

Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici in conformità con quanto previsto dai Principi di giustizia e dal Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI.

2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva della FIGC in conformità a quanto previsto dai Principi di giustizia e dal Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.

3. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La FIGC, con le modalità disciplinate nel Codice di Giustizia Sportiva, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva ai fini del loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:

- a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- c) perseguire finalità solidaristiche.

5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.

6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.

7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dal Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI.

8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia e indulto.

9. La Corte federale di appello può concedere la riabilitazione.

Art. 34

L'organizzazione della giustizia sportiva

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva. È assicurato il doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del CONI.

2. È istituita nella FIGC la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:

- a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
- b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello a livello nazionale, di componente del Tribunale federale a livello nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
- c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.

4. Sono Organi della giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di appello ;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte sportiva di appello;
- d) i Giudici sportivi;
- e) la Procura Federale;
- f) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.

5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, il Tribunale federale a livello nazionale, la Corte federale di appello e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello e il Tribunale federale a livello territoriale hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.

6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

nazionali.

7. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni nazionali.

8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.

9. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.

10. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.

11. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:

a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;

b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.

Inoltre la Corte federale di appello:

a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;

b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;

c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;

d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;

e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

12. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

13. La Corte federale di appello si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Le sezioni con funzioni giudicanti possono pronunciarsi a sezioni unite nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

14. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello, i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dal Consiglio Federale.

15. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI. I provvedimenti di clemenza non si applicano per le violazioni alle Norme predette.

16. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Essa esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale. La procura federale si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio federale.

17. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

18. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

Art. 35

Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva

1. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello a livello nazionale e del Tribunale federale a livello nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
 - d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine
2. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
 - d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine
 - e) alti ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo
3. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
 - d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
 - g) laureati in materie giuridiche, con due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
4. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale a livello territoriale, coloro che siano:
 - a) laureati in giurisprudenza;
 - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
 - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

Art. 36

Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.
2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.
3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
 - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori dei conti o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 37

Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta e validamente costituita ai sensi dell'art. 22, comma 1. Esse sono approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l'Assemblea.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 38

Scioglimento della FIGC

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.

STATUTO DELLA F.I.G.C.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.

II. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, le Leghe professionistiche sono di diritto la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A (LNP Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie B e la "Lega Italiana Calcio Professionistico" (Lega Pro), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di I Divisione e di II Divisione. A questi fini, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LNP Serie A e LNP Serie B devono rappresentare complessivamente il 17% ripartiti in 12% per la Lega Nazionale Professionisti Serie A e 5% la Lega Nazionale Professionisti Serie B, e i voti spettanti ai Delegati della Lega Pro devono rappresentare il 17%.

III. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.

IV. La disposizione di cui all'art. 18.8 entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

TITOLO I

FONTI DELLA DISCIPLINA

Art. 1

Rapporti tra il Codice di giustizia sportiva della FIGC e le fonti normative superiori

1. Il presente Codice di giustizia sportiva della FIGC (d'ora in poi Codice) è adottato in conformità alle norme dell'ordinamento statale, allo Statuto, ai Principi di giustizia sportiva e al Codice della giustizia sportiva del CONI, alle norme della FIFA e dell'UEFA.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del Codice di giustizia sportiva del CONI, è fatta salva l'autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO I bis

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1bis

Doveri e obblighi generali

1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva.
4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitudine, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell'Associazione italiana arbitri (AIA).
5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo

delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Art. 2

Applicabilità e conoscenza delle regole

1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

2. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto.

3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 3

Responsabilità delle persone fisiche

1. Le persone fisiche soggette all'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.

2. Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

Art. 4

Responsabilità delle società

1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.

2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5.

3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.

4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.

6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1.

Art. 5

Dichiarazioni lesive

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, dell'UEFA o della FIFA.

2. Le società sono responsabili, ai sensi dell'art. 4, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5.

3. L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato.

4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

5. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, all'autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l'ammenda da € 2.500,00 ad € 50.000,00 se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

6. Nella determinazione dell'entità della sanzione si devono valutare:

a) la gravità, le modalità e l'idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all'istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;

b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;

c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell'attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verità di tale fatto;

d) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l'imparzialità degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonché dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione.

7. Le società sono punite, ai sensi dell'art. 4, con un'ammenda pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

Art. 6

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che

abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a due anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.

5. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

Art. 7

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.

2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.

4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.

5. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.

6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

7. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi

precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

8. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.

Art. 8

Violazioni in materia gestionale ed economica

1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.

2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.

3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.

4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1.

5. ABROGATO

6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

7. La società appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega professionisti serie C (LPSC) che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni.

a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;

b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;

c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dal Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla

comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.

12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:

a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;

b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.

13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;

b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.

14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.

15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Art. 9

Associazione finalizzata alla commissione di illeciti

1. Quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell'art. 19, comma 1.

2. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l'associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all'AIA.

Art. 10

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.

2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.

3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

- a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

- a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai

sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti

ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

3 bis. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni.

4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.

5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.

6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell'art. 18, comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell'art. 18, comma 1.

9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.

10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.

11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita

con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Art. 11

Responsabilità per comportamenti discriminatori

1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico.

I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.

3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione, si verificano fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lettere d), f), g), i), m).

In caso di violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara.

4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.

La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all'art. 1 bis, comma 5 o tesserato.

5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.

Art. 12

Prevenzione di fatti violenti

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza.

4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.

5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 1 bis comma 5.

6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.

Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall'art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.

7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell'art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.

Art. 13

Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori

1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;

- b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
 - c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
 - d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
 - e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.

Art. 14

Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.
2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1.
3. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
4. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell'art. 12, comma 5, è applicata la sanzione prevista dalla lettera f) dell'art. 18, comma 1.
5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13, comma 1, può costituire elemento valutativo per l'Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni.

Art. 15

Violazione della clausola compromissoria

1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a:
 - a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società;
 - b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda:

- per le società di serie A da € 20.000,00 ad € 50.000,00;
- per le società di serie B da € 15.000,00 ad € 50.000,00;
- per le società di serie C da € 10.000,00 ad € 50.000,00;
- per le altre società da € 500,00 ad € 20.000,00;
- per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LNP da € 10.000,00 ad € 50.000,00;
- per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LPSC da € 5.000,00 ad € 50.000,00;
- per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da € 500,00 ad € 20.000,00.

3. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all'arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio.

TITOLO II SANZIONI

Art. 16

Poteri disciplinari

1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
- 2.bis Gli organi della giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 18, comma 1 lett. d), e), f), comminate alle società in applicazione dell'art. 11, comma 3.
3. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.
4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.
5. Gli organi della giustizia sportiva possono condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
6. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al procuratore federale.

Art. 17

Sanzioni inerenti alla disputa delle gare

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verificano fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.

3. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.

4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:

- a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
- b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
- c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione.

5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, alla società che:

- a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
- b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
- c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

6. Comportano l'applicazione delle sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:

- a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata;
- b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
- c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.

7. Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.

8. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.

Art. 18

Sanzioni a carico delle società

1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;

- b) ammenda;
 - c) ammenda con diffida;
 - d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
 - e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
 - f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
 - g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
 - h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all'ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;
 - i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
 - l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
 - m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
 - n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 17 del presente Codice.

Art. 19

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) ammenda;
 - d) ammenda con diffida;
 - e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
 - f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
 - g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
 - h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.
2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
 - b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;

c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;

d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;

b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).

d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1,

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;

- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Art. 20**Sospensione cautelare**

1. Su richiesta del Procuratore federale, gli Organi della giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
2. Su richiesta del Procuratore federale, gli Organi della giustizia sportiva possono disporre il divieto temporaneo di utilizzazione del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono reclamabili in unica istanza innanzi ad altro giudice appartenente allo stesso organo di giustizia e divengono inefficaci dopo trenta giorni dalla loro pronuncia, salvo motivata rinnovazione per un periodo non superiore a trenta giorni. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.
4. La rinnovazione di cui al comma 3 non può essere disposta per più di una volta e va adottata prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto.
5. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
6. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere motivati.

Art. 21**Recidiva**

1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. La condanna ad una delle sanzioni previste dalle lettere d), e), f), g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1, è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.
3. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

Art. 22**Esecuzione delle sanzioni**

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.
2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.
3. Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17,

comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.

Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.

10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell'art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo, salva l'adozione di un provvedimento di sospensione, su richiesta del reclamante.

Art. 23

Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti.

1. I soggetti di cui all'art. 1 bis comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura.
2. L'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo dall'ordinamento federale.

Art. 24**Collaborazione degli incolpati.**

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.
2. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

Art. 25**Prescrizione**

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
 - a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo;
 - c) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo;
 - d) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.
2. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.
3. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.
4. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti disciplinari di qualsiasi natura o violazioni in materia gestionale ed economica, di cui agli articoli 7 e 8, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di società o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di società o tesserato.

Art. 26**Amnistia, riabilitazione e indulto.**

1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia o indulto.
2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione.
3. I soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
 - a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;

b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;

c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta.

4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.

Art. 27

Grazia

1. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva.

TITOLO III

ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 28

Organi della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva previsti dallo Statuto federale agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza.
2. I componenti degli Organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.
3. I componenti degli Organi della giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti dall'art. 34, comma 3, lett. d), dello Statuto.
4. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile.
5. Per le competizioni organizzate nell'ambito del Settore per l'attività giovanile e scolastica si applicano le disposizioni contenute nel Titolo VII del presente Codice.

Art. 29

Giudici sportivi nazionali e territoriali

1. I Giudici Sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.
2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35.
3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.
4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:
 - a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
 - b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.
5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).
6. Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato:
 - a) d'ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
 - b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore

24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.

7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5.

8. Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato:

a) d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.

8 bis. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, l'istante e gli altri soggetti interessati individuati dal giudice possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria.

9. I giudici sportivi giudicano su questioni in materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA. In caso di assenza o impedimento, i giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai quali è possibile delegare la competenza su particolari campionati, nell'ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.

Art. 29 bis

Corte sportiva di appello

1. La Corte sportiva di appello è articolata a livello nazionale ed a livello territoriale.

2. La Corte Sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.

3. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali.

4. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è composta dagli stessi componenti della Corte federale di appello, in numero di almeno cinquanta, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione. Essa si articola in almeno tre sezioni con funzioni giudicanti. Il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale è preposto alla prima sezione ed, in caso di impedimento, le relative funzioni sono svolte nell'ordine dai Presidenti delle sezioni successive.

5. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è composta dagli stessi componenti del Tribunale federale a livello territoriale. Il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale presiede la Corte sportiva di appello a livello territoriale.

6. La Corte sportiva di appello a livello nazionale si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.

7. La Corte sportiva di appello, a livello nazionale e territoriale, giudica con la partecipazione di tre componenti;

8. Il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale può disporre la pronuncia a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni di diritto particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di 5 componenti, tra i quali il Presidente della Corte sportiva di appello e i Presidenti di sezione.

9. All'inizio di ogni stagione agonistica, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale assegna i componenti alle sezioni sulla base di criteri di rotazione. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

10. La Corte sportiva di appello, a livello nazionale e territoriale, giudica su questioni in materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

Art. 30

Tribunale federale

1. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale.

2. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della sezione disciplinare, della sezione tesseramenti e della sezione vertenze economiche, a ciascuna delle quali è preposto un Presidente.

Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie contemplate dalle norme federali.

3. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali.

4. I Tribunali federali a livello territoriale giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.

5. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - è composto da almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.

6. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità esso può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Il tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

7. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - e di ciascun tribunale federale a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno.

8. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - dispone i casi in cui

alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

9. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - ed i Tribunali Federali a livello territoriale giudicano su questioni in materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

10. Per il procedimento disciplinare, pervenuti gli atti al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - o al Tribunale federale a livello territoriale, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

11. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - ed ai Tribunali federali a livello territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.

12. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - o innanzi al tribunale a livello territoriale, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.

13. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

14. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

15. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - è composto dal Presidente, tre Vice presidenti e da almeno quattro componenti

16. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - giudica, con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente, sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori.

17. Il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - si svolge sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dal Tribunale.

18. Il procedimento è instaurato:

a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare;

b) su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo;

c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica.

19. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del ricorso o dell'avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 18, lettere b) e c), spedendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all'art. 38.

20. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte procedente nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.

21. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti -, qualora dall'esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo delle società o dei tesserati.

22. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.

23. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti -, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.

24. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

25. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti.

27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente.

28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a giudicare:

a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14;

b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;

c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF.

29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza:

a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF;

b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF.

30. Il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di preparazione si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle NOIF.

31. Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili.

32. Il ricorso concernente le controversie di cui al comma 28, lett. b) e c) deve essere proposto, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro e premi, e in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.

33. Il procedimento in ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all'art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.

34. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, spedendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 38.

35. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.

36. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche -, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società e/o di tesserati.

37. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.

38. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.

39. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

40. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Art. 31

Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:

a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;

b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.

Inoltre, la Corte federale di appello:

a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;

b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;

c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;

d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;

e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

2. La Corte federale di appello è composta da almeno cinquanta componenti, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione. Essa si articola in almeno quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive, presieduta dal Presidente della Corte federale di appello. Il Presidente della Corte federale di appello è preposto alla prima sezione ed, in caso di impedimento, le relative funzioni sono svolte nell'ordine dai Presidenti delle sezioni successive, con funzioni giudicanti.

3. La Corte federale di appello si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.

4. Le sezioni con funzioni giudicanti, giudicano con la partecipazione di cinque componenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità, la Corte federale di appello può giudicare con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente di sezione.

5. Alle riunioni della sezione con funzioni consultive partecipano cinque componenti, compreso il Presidente.

6. Il Presidente della Corte federale di appello può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni di diritto particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di cinque componenti, tra i quali il Presidente della Corte di giustizia federale e i Presidenti di sezione.

7. All'inizio di ogni stagione agonistica, il Presidente assegna i componenti alle sezioni con funzioni giudicanti e alla sezione con funzioni consultive sulla base di criteri di rotazione.

8. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

9. La Corte federale di appello giudica su questioni in materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

Art. 32

Procura federale

1. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, con eccezione di quelle attribuite agli organi del Coni per le violazioni in materia di doping.

2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di Sostituti Procuratori. La Procura federale si avvale anche di Collaboratori.

3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le previsioni dello Statuto federale.

4. I Procuratori Aggiunti, i Sostituti Procuratori ed i collaboratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.

Art. 32 bis

Articolazioni territoriali della Procura federale

1. La Procura federale è articolata in Sezioni Regionali cui sono preposti Sostituti Procuratori delegati dal Procuratore federale. Le Sezioni Regionali svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza in primo grado del Tribunali federali territoriali. I Sostituti Procuratori delegati, nell'esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti, si possono avvalere dei Collaboratori della Procura federale.
2. La Procura federale trasmette le notizie e le denunce di fatti di eventuale rilievo disciplinare di competenza del Tribunali federali territoriali alle Sezioni Regionali, ad eccezione di quelli per i quali ritiene di procedere in sede nazionale.
3. La proposta di archiviazione sottoscritta dal Sostituto Procuratore preposto alla Sezione Regionale e trasmessa alla Procura federale, unitamente agli atti di indagine, deve essere approvata dal Procuratore federale o da altro componente della Procura delegato, i quali provvedono a dare comunicazione agli interessati della eventuale archiviazione.

Art. 32 ter**Azione del Procuratore federale**

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.
6. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione.
7. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali Federali del luogo ove la violazione risulta commessa.
8. Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all'art. 5, deve intervenire entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale.

Art. 32 quater**Astensione**

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 32 quinquies**Svolgimento delle indagini**

1. Il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.

3. La durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

Art. 32 sexies

Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il procuratore generale dello Sport.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, ove ritenga opportuno formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata, sente a tal fine il Consiglio Federale. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 32 septies

Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Art. 32 octies - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 32 novies

Segreteria degli organi di giustizia sportiva

1. Gli organi di giustizia sportiva sono coadiuvati da un segretario individuato dal Presidente Federale.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia sportiva e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia sportiva in tutti gli atti, per i quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dagli organi di giustizia sportiva, nonché ad ogni altra incombenza di carattere organizzativo ed amministrativo.

TITOLO IV

NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Art. 33

Reclami di parte e ricorsi di Organi federali

1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.
4. Sono altresì legittimati a proporre ricorso:
 - a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.
5. I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte.
6. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
7. La controparte ha diritto di inviare proprie controdeduzioni, trasmettendone contestualmente copia al reclamante.
8. I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell'inizio dell'udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in cui la reclamante sia una società.
9. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami e dei ricorsi, nonché alla delega, sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.
10. I reclami per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 25.
11. Il Presidente federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi della giustizia sportiva e alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti.
12. Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale.
13. Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.
14. L'Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli accessori, ponendoli a carico della parte soccombente.

Art. 34

Svolgimento dei procedimenti

1. Le decisioni degli Organi collegiali della giustizia sportiva vengono adottate a maggioranza. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice presidente ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
2. Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva devono essere motivate. Esse sono depositate entro 10 giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione.
3. Di ogni riunione degli Organi della giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 35, agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d'indagine. Le eventuali testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. Il Collegio se dispone una consulenza tecnica, sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso all'organo decidente ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
- 4 bis. E' consentito agli organi di giustizia sportiva di rimettere in termini una parte, se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.
5. Gli Organi della giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
6. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, con eccezione di quelli presso i Giudici sportivi.
7. In tutti i casi in cui sono presenti le parti, esse possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte, salvo diversa autorizzazione dell'Organo della giustizia sportiva, in casi di particolare complessità e per giustificati motivi.
8. Le persone che ricoprono cariche o incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli Organi della giustizia sportiva.
9. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli Organi della giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Nei procedimenti riguardanti la materia dell'illecito sportivo e le violazioni in materia gestionale ed economica la stampa e il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano atti coperti da segreto istruttorio penale.
10. Le udienze degli organi di giustizia possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico.

Art. 34 bis - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni

e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. Il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della giustizia sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 35

Mezzi di prova e formalità procedurali

1. Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.

1.1. I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.

1.2. Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.

1.3. Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema, non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriali successivo a quello della gara.

Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di € 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta.

Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l'esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione blasfema, sanzionato dall'arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.

Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:

1) la evidente simulazione da cui scaturisce l'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;

- 2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
- 3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
- 4) l'impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano.

In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

1.4. Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato.

1.5. La disciplina di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco.

La disciplina di cui punto 1.4. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco.

2. Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori.

2.1. I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara.

2.2. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui al precedente punto 2.1., gli Organi della giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dai precedenti punti 1.3. e 1.4.

3. Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.

3.1. I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati.

3.2. Quando il procedimento sia stato attivato d'iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.

4. Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale.

4.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive.

Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell'art. 38, comma 8.

5. Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati.

5.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell'istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi della giustizia sportiva.

Art. 36

Procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte sportiva di appello a livello territoriale

1. Avverso le decisioni del Giudice sportivo territoriale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello territoriale.
2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello territoriale che si intende impugnare.
3. La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.
4. La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la decisione impugnata e decide nel merito.
5. La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'Organo stesso.
6. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi della giustizia sportiva ai fini istruttori.
Per avvalersi del diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione all'atto dell'invio dei motivi del reclamo, la controparte entro tre giorni dal ricevimento dei motivi. Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame, versando comunque contestualmente la tassa.
7. Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all'Organo di prima istanza.

Art. 36bis

Procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale

1. Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale.
2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello nazionale che si intende impugnare.
- 2bis. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.
3. La Corte sportiva di appello a livello nazionale ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.
4. La Corte sportiva di appello a livello nazionale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su

tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

5. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

6. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli Organi della giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltro all'Organo federale competente.

7. Innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale può essere richiesto il procedimento d'urgenza avverso le decisioni dei Giudici sportivi a livello nazionale. In tal caso, il reclamo deve essere proposto entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Corte prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Corte, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo che il preannuncio di reclamo sia pervenuto alla Corte medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Corte purché ne facciano richiesta prima della trattazione.

8. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 18, comma 1, e di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 19, comma 1. Il procedimento d'urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova.

Art. 37

Procedimenti innanzi alla Corte federale di appello

1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:

a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.

b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta.

c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali e territoriali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale

può proporre ricorso alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.

2. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.

3. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.

4. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronuncia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

5. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

6. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerna materia sottratta agli Organi della giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltro all'Organo federale competente.

Art. 38

Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti

1. La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

2. Il reclamo deve essere motivato e, salvo diversa disposizione del presente Codice, proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell'Organo che si intende impugnare.

3. La controparte deve inviare le proprie eventuali controdeduzioni entro tre giorni dalla data del ricevimento dei motivi di reclamo.

4. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti.

5. I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

6. Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.

7. Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l'uso della lettera

raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma.

8. Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:

- per le persone fisiche

a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva. A tal fine, in ambito professionistico, è onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito;

b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La società ha l'obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato.

c) presso la residenza o il domicilio;

- per le società

a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;

b) presso la sede della società.

Art. 39**Revocazione e revisione**

1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

- a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
- b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
- c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
- d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
- e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.

2. La Corte federale di appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.

3. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza.

4. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.

5. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

TITOLO V**PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO E PER VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA****Art. 40****Istruzione**

1. La Procura federale, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni.
2. ABROGATO.
3. Al termine degli accertamenti la Procura federale adotta i provvedimenti di sua competenza, comunicando le conclusioni agli interessati.

Art. 41**Giudizio**

1. Qualora nel giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito. La competenza del Tribunale federale a livello nazionale prevale su quella dei Tribunali federali a livello territoriale. Per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza è determinata dalla Corte federale di appello.
2. Pervenuti gli atti al Tribunale federale competente, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
3. Il termine per comparire innanzi all'Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, salva l'abbreviazione dei termini per giusti motivi.
4. Le notificazioni, quando richieste, vanno fatte secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 8.
5. Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.
6. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.
7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 33, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza al Tribunale Federale per essere ammessi a partecipare al dibattimento. Il tribunale federale decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di seconda istanza.
8. Del dibattimento va redatto succinto verbale.
9. Il Tribunale federale è investito dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, della Procura federale.

10. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi ovvero se risulta che il fatto è diverso, il Tribunale federale rimette senza indugio gli atti alla Procura federale, sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.

11. Le decisioni vanno trasmesse, appena depositate, in copia integrale al Presidente federale e alla Procura federale.

Art. 42

Gravami

1. L'appello è proponibile dalle parti interessate, dalla Procura federale, dai terzi che abbiano un interesse, anche indiretto. Si applicano in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di prima istanza.

2. Legittimati a proporre istanza di revocazione, prevista nei casi di cui all'art. 39, sono unicamente le parti del giudizio, definito, in prima od in seconda istanza, con la decisione gravata.

Art. 43

Disciplina antidoping

1. La disciplina antidoping è regolata, in ogni sua parte, in base alle Norme sportive antidoping cui si fa espresso richiamo.

TITOLO VI

PROCEDIMENTO PER L'IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE FEDERALI

ART. 43 bis

1. I ricorsi per l'annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall'art. 31 del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale- sezione disciplinare.
2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall'avvenuta conoscenza dello stesso.
3. Pervenuto il ricorso al Tribunale, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti interessate da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
4. Il termine per comparire innanzi al Tribunale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.
5. Il presente procedimento si applica anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti.

TITOLO VII

LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LND E DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

Art. 44

Gradi di giudizio

1. Per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono previsti i seguenti due gradi di giudizio:
 - 1.1. primo grado: Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali, il quale adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente Codice);
 - 1.2. secondo grado: Corte sportiva di appello a livello territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo. In sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e, fermo restando il termine stabilito dall'art. 46, comma 4, di prendere visione dei documenti ufficiali estraendone copia a loro spese, ove lo richiedano espressamente. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta nell'atto di impugnazione; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione.
2. Il Tribunale federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale.
3. Il Tribunale federale a livello territoriale del Comitato regionale Trentino-Alto Adige è articolato su due Sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un Vice presidente di cui al comma 2.
4. Le Sezioni hanno competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate da ciascun Comitato provinciale autonomo di Trento e di Bolzano.
5. Le violazioni al presente Codice considerate illeciti sportivi e, come tali, conseguenti a deferimenti della Procura federale, sono giudicate:
 - in primo grado dal Tribunale federale a livello territoriale, che giudica secondo le norme e le procedure previste dal presente Codice;
 - in secondo grado dalla Corte federale di appello, che giudica in ultima e definitiva istanza.
6. Le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura federale sono giudicate dal Tribunale federale a livello territoriale, salvo il ricorso alla Corte federale di appello.

Art. 45

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.
2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo.
3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
 - b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;

- c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;
- d) provvedimenti pecuniari non superiori a:
 - € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Art. 46

Norme procedurali

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.
2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:
 - a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato;
 - b) dalla Corte Sportiva di appello a livello territoriale, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;
 - c) dal Tribunale federale a livello territoriale a seguito di deferimento della Procura federale;
 - d) dalla Corte federale di appello.
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.
4. I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Corte sportiva di appello a livello territoriale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.
5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 del presente Codice.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo IV.

NORME FINALI

Art. 47

Altri organi in materia disciplinare

1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell'ambito della FIGC operano i seguenti altri organi in materia disciplinare:

- a) gli organi disciplinari dell'AIA per le infrazioni commesse dagli appartenenti all'Associazione stessa, secondo le norme del relativo Regolamento;
- b) la Commissione disciplinare presso il Settore tecnico.

2. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano violazioni regolamentari di competenza degli Organi della giustizia domestica di cui al comma 1, lett. a), gli Organi della giustizia sportiva trasmettono copia degli atti al Procuratore arbitrale per il seguito di competenza.

Art. 48

Competenze Collegi arbitrali

1. La FIGC riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate.

2. Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l'Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la FIGC dalle associazioni di categoria abilitate.

3. Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare.

Art. 49

Verifica periodica delle norme del Codice di giustizia sportiva

1. Ogni due anni, le norme del presente Codice sono sottoposte a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza, anche tenendo conto dei pareri e delle proposte formulate dalla Commissione di garanzia della giustizia sportiva.

Art. 50

Entrata in vigore e altre norme finali e transitorie

1. Le norme del presente Codice entrano in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet della Federazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Codice, gli organi di giustizia sportiva in carica sono così riorganizzati:

i giudici sportivi territoriali restano nello stesso ruolo, con le medesime cariche;

i giudici sportivi nazionali restano nello stesso ruolo, con le medesime cariche;

i componenti delle commissioni disciplinari territoriali transitano automaticamente nei rispettivi tribunali federali a livello territoriale, con le medesime cariche;

- i componenti della commissione disciplinare nazionale transitano automaticamente nel tribunale federale a livello nazionale- sezione disciplinare, con le medesime cariche;
- i componenti della commissione tesseramenti transitano automaticamente nel tribunale federale a livello nazionale sezione tesseramenti, con le medesime cariche;
- i componenti della commissione vertenze economiche transitano automaticamente nel tribunale federale a livello nazionale sezione vertenze economiche, con le medesime cariche;
- i componenti della corte di giustizia federale transitano automaticamente nella corte federale di appello, con le medesime cariche. La Corte di appello federale sarà articolata nelle medesime sezioni della Corte di Giustizia Federale;
- l'articolazione in sezioni della Corte Sportiva di appello a livello nazionale e la individuazione dei rispettivi componenti sarà definita dal Presidente della Corte federale di appello, fino a diverso provvedimento dell'organo competente;
- il Procuratore federale resta nello stesso ruolo;
- i Vice Procuratori Federali transitano automaticamente nei ruoli di Procuratori Federali Aggiunti;
- i Sostituti Procuratori ed i collaboratori della Procura federale restano nello stesso ruolo.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 58 e 72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt. 58 e 72, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 58

Attività giovanile e minore delle Leghe

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale "Juniores" – Trofeo Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati Regionali "Juniores" ed i Campionati Provinciali "Juniores". A tali Campionati possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro "fuori quota", di calciatori cioè che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età.
2. La Lega Italiana Calcio Professionistico organizza il Campionato Nazionale "Dante Berretti" – riservato obbligatoriamente alle società partecipanti ai Campionati di Prima Divisione e Seconda Divisione. A tale campionato possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino ad un massimo di tre "fuori quota" che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età. La partecipazione al Campionato Nazionale "Dante Berretti" è estesa facoltativamente alle società professionistiche di Serie A e B, e alle Società del Campionato Nazionale Dilettanti.
3. La Lega Nazionale Professionisti Serie A organizza il Campionato "Primavera", la Coppa Italia "Primavera" e la Supercoppa "Primavera" riservati alle società partecipanti al Campionato di Serie A e B. Al Campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa "Primavera" possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di un numero massimo di **tre** "fuori quota", di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che non abbiano compiuto il 20° anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva. La partecipazione al Campionato e alla Coppa Italia "Primavera" è estesa facoltativamente e su invito, nel numero fissato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, a Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, designate dalla Lega di appartenenza.
4. Le Leghe possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia.

3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.

E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di **quattro** marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

5. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

6. Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 11 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt. 11 e 12, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 AGOSTO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA	
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 11 Responsabilità per comportamenti discriminatori 1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00. 3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione, si verificano fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di	Art. 11 Responsabilità per comportamenti discriminatori 1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 2. INVARIATO 3. INVARIATO

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
cui all'art.18, comma 1, lettere d), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara. 4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all'art. 1 bis, comma 5 o tesserato. 5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.	4. INVARIATO 5. INVARIATO

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 12 Prevenzione di fatti violenti 1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. 2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate. 3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza. 4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1. 5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 1 bis comma 5. 6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad €	Art. 12 Prevenzione di fatti violenti 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. 4. INVARIATO 5. INVARIATO 6. INVARIATO

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 19, comma 1. Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall'art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 500,00 a € 15.000,00. 7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell'art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.	7. INVARIATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A

In allegato si pubblica la circolare del Segretario Generale del CONI del 29 agosto 2014, relativa all'attivazione della Procura Generale dello Sport, nonché, il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, approvato con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 15 luglio 2014 n. 1520.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Il Segretario Generale

C.O.N.I.
SEGRETARIO GENERALE
Partenza
N° Protocollo 0009816/14
Del 29/08/2014

**Ai Presidenti e ai Segretari Generali
delle Federazioni Sportive Nazionali e
delle Discipline Sportive Associate**

e p.c. Al Procuratore Generale dello Sport

**e p.c. Al Presidente del Collegio di Garanzia
dello Sport**

Roma, 29 agosto 2014

CIRCOLARE

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Generale del C.O.N.I.,

VISTO lo Statuto del C.O.N.I., come modificato dalle delibere del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nn. 1499 del 16 dicembre 2013 e 1509 dell'11 giugno 2014 e, in particolare, gli artt. 12 e 12 *ter*, comma 7;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1515 del 11 giugno 2014 di nomina del Gen. dott. Enrico Cataldi quale Procuratore Generale dello sport;

VISTO il Codice della Giustizia Sportiva, approvato con delibere del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1512 dell'11 giugno 2014 e n. 1518 del 15 luglio 2014 e, in particolare, gli artt. 51, 52 e 53 del predetto Codice;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, approvato con delibere del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1513 dell'11 giugno 2014 e n. 1520 del 15 luglio 2014 e, in particolare, l'art. 15 del predetto Regolamento;

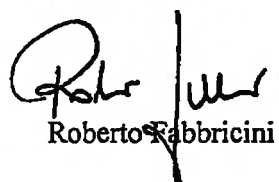
tutto ciò visto,

DISPONE

l'attivazione della Procura Generale dello sport, ai sensi e per gli effetti del citato art. 15 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport.

2

Dei successivi e conseguenti adempimenti si fornirà tempestiva comunicazione con successive circolari e note esplicative, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport.


Roberto Fabbricini

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO III - SEGRETERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO IV - REGISTRI PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO V - ATTIVITÀ DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Procura generale dello sport (di seguito anche Procura generale), di cui all'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI. Esso è emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI nonché in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate secondo i principi e le norme dello Statuto del CONI e del Codice della Giustizia Sportiva.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 2

Autonomia e indipendenza

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 *ter* dello statuto del CONI, la Procura generale è autonoma ed indipendente e non è subordinata ad alcun organo del CONI, fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice della Giustizia Sportiva per i casi di comportamenti gravemente colposi o dolosi nonché di perdita dei requisiti per la funzione.

Articolo 3

Composizione, durata e funzionamento

1. In applicazione del comma 7 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI, la Procura generale dello Sport è composta dal Procuratore generale e da 12 Procuratori nazionali dello sport. Con delibera del Consiglio Nazionale del CONI, su proposta della Giunta Nazionale del CONI e previo parere del Procuratore generale dello sport, tale numero può essere aumentato fino al limite previsto nella medesima disposizione. Tra i Procuratori nazionali dello sport il Presidente del Coni può designarne fino a due con funzioni di vice Procuratore generale. Essi sostituiscono il Procuratore generale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite dal Procuratore generale.
2. I componenti della Procura generale durano in carica per quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva, il Procuratore generale dello sport designa i Procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento. La designazione comporta l'assegnazione della relativa attività ai singoli Procuratori nazionali dello sport designati; essa è effettuata mediante progetto organizzativo predisposto dal Procuratore generale dello sport in base a criteri obiettivi, assicurando la turnazione dei Procuratori nazionali dello sport e tenendo in considerazione gli ambiti di attività dell'ufficio che si riferiscono ad aree omogenee o che necessitano di indirizzo uniforme.
4. Nei casi di particolare complessità, il Procuratore generale dello sport può designare fino a tre Procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento, indicando nel progetto organizzativo gli ambiti di rispettiva competenza.
5. Il Procuratore generale dello sport designa, altresì, i Procuratori nazionali dello sport che intervengono alle udienze mediante proprio provvedimento, dandone comunicazione ai Procuratori nazionali dello sport designati per il tramite della Segreteria della Procura generale.
6. Se nel corso dell'esercizio della propria attività il Procuratore nazionale designato rileva un conflitto d'interessi con la propria funzione, ne informa senza indugio il

Procuratore generale dello sport, il quale adotta ogni provvedimento necessario, eventualmente anche designando altro Procuratore nazionale dello sport.

7. Il Procuratore generale dello sport adotta ogni altro provvedimento necessario allo svolgimento delle proprie funzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva nei confronti dei Procuratori nazionali dello sport, nel rispetto della loro autonomia e indipendenza.

TITOLO III

SEGRETERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 4

Composizione

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 12 *ter* dello Statuto Coni è istituita presso la sede della Procura generale la Segreteria della Procura generale dello sport (di seguito anche Segreteria). Tale ufficio è composto dal personale individuato dal Segretario Generale del CONI, ai sensi dell'art. 12 *ter*, comma 9, dello Statuto del CONI.
2. I componenti della Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti, dei documenti e delle informazioni delle quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.

TITOLO IV

REGISTRI PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 5

Registri

1. Ai sensi dei commi 1 e 2, nonché in applicazione del comma 3, dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, presso la Procura generale sono istituiti e custoditi il registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, il registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute e il casellario delle condanne sportive.
2. I registri sono tenuti secondo le modalità informatiche stabilite con circolare del Segretario generale del CONI, sentito il Procuratore generale dello sport.

Articolo 6

Registro dei procedimenti in corso

1. Per l'iscrizione e l'annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI, il registro generale di cui al comma 1 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva è articolato in sezioni, corrispondenti alle Federazioni sportive o Discipline Sportive Associate cui il procedimento è relativo.
2. Ciascuna sezione è articolata per numero identificativo di procedimento, al cui interno sono annotati, in ordine cronologico, i singoli atti.

Articolo 7

Registro delle altre notizie di illecito

1. Nel registro generale, di cui al comma 2 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, sono raccolte in ordine cronologico le notizie di illecito comunque pervenute. Non costituiscono mai notizie di illecito le informazioni pervenute in forma anonima.
2. La Segreteria, su istruzione del Procuratore generale dello sport, provvede all'annotazione delle notizie del registro di cui al precedente comma altresì all'interno del registro dei procedimenti in corso se connesse e/o collegate con procedimenti ivi iscritti.

Articolo 8

Casellario delle condanne sportive

1. In applicazione del comma 3 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva è istituito presso la Procura generale il casellario delle condanne sportive, articolato in base alla denominazione del soggetto, fisico o giuridico, cui è stata inflitta la condanna da parte del competente organo della giustizia sportiva.
2. L'annotazione delle condanne è subordinata alla loro definitività, salvo che l'organo che ha emesso la condanna non disponga diversamente con provvedimento specificamente motivato.

Articolo 9

Trasmissione dei dati da parte delle Procure federali

1. La trasmissione dei dati per l'iscrizione e l'annotazione nei registri cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva è effettuata mediante caricamento del file della scansione del documento originale in apposita piattaforma informatica.
2. Le modalità tecniche di predisposizione, di invio e di accesso alla predetta piattaforma sono stabilite con circolare del Segretario generale del CONI, sentito il Procuratore generale dello sport. Tali modalità assicurano comunque la riservatezza delle informazioni e la verificabilità dei soggetti che vi accedono, anche attraverso apposito sistema di autenticazione informatica per l'accesso.

3. Sino all'attivazione delle modalità previste dai precedenti commi, la trasmissione dei dati da parte delle Procure federali avviene nelle forme e nei modi stabiliti con circolare del Segretario generale del CONI, sentito il Procuratore generale dello sport.

TITOLO V

ATTIVITÀ DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 10

Relazione periodica

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI, ciascun Procuratore federale è tenuto a presentare alla Procura generale una relazione periodica sull'attività della Procura federale e su ogni procedimento pendente in fase d'indagine e dibattimentale.
2. La suddetta relazione periodica è trasmessa alla Segreteria della Procura generale entro l'ultimo giorno di ogni semestre ed è consultabile unicamente dai componenti della Procura generale. Tale relazione contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura federale e sulle eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.
3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il Procuratore Generale dello sport trasmette al Presidente del CONI una relazione annuale riepilogativa dell'attività di coordinamento e vigilanza svolta dalla Procura Generale.

Articolo 11

Astensione

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, Il Procuratore generale dello sport autorizza l'astensione del Procuratore federale entro tre giorni dal ricevimento della relativa istanza.
2. In caso di autorizzazione, qualora le ragioni di convenienza a fondamento dell'istanza riguardino tutti i componenti della Procura federale, applica un Procuratore nazionale ai sensi dell'art. 52 del Codice della Giustizia sportiva.
3. In caso di rigetto dell'istanza di astensione, emette tempestivamente provvedimento motivato anche succintamente e ne dispone senza indugio la comunicazione al Procuratore federale per il tramite della Segreteria della Procura generale.

Articolo 12

Segnalazioni

1. Costituiscono segnalazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI e del comma 4 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva esclusivamente le comunicazioni pervenute che presentino i seguenti requisiti:
 - a) verificabilità della provenienza e dell'identità del segnalante;
 - b) qualità di tesserato o affiliato del segnalante ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.
2. L'invito di cui al comma 4 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva può essere formulato soltanto qualora la segnalazione sia stata preventivamente inviata dal tesserato o affiliato alla competente Procura federale e quest'ultima non abbia provveduto entro trenta giorni dalla ricezione all'iscrizione nel registro di cui al comma 2 dell'art. 47 del Codice della Giustizia Sportiva.
3. La segnalazione manifestamente infondata può essere oggetto di sanzione disciplinare ove previsto dall'ordinamento federale di appartenenza.

Articolo 13 **Documentazione e conservazione**

1. La documentazione delle attività compiute di cui al comma 8 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva è sintetica; essa è assicurata dalla Segreteria, che ne cura la riservatezza, anche mediante archiviazione esclusivamente in apposito archivio informatico custodito presso la sede della Procura generale. L'accesso a tale archivio informativo è consentito ai soli componenti della Procura generale, previa autenticazione informatica del componente che vi accede.
2. Tale documentazione è analitica invece che sintetica ogni qual volta la Procura:
 - a) nel corso della propria attività prenda notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero;
 - b) compia attività riguardanti componenti del Consiglio nazionale del CONI;
 - c) rilevi un danno di notevole entità per il CONI.
3. Tale documentazione è analitica altresì ogni qual volta il Procuratore generale dello sport ritenga che sia opportuna la documentazione non sintetica.
4. Negli stessi casi la formazione del processo verbale può essere sostituita da altre forme di registrazione dell'atto o dell'attività.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 14
Circolari e note esplicative

1. Al fine di garantire il funzionamento della Procura Generale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva e di cui al presente Regolamento, il Segretario generale del CONI ha facoltà di emanare circolari e note esplicative, anche su richiesta del Procuratore generale dello sport.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'attivazione della Procura Generale dello Sport. Tale attivazione è disposta con circolare del Segretario generale del CONI. Dell'attivazione è data immediata comunicazione alle Federazioni sportive e alle Discipline Sportive Associate; la notizia dell'attivazione è altresì pubblicata sul sito istituzionale del CONI.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 12 settembre 2014;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 36bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 36bis del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 SETTEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**Art. 36bis****Procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale**

1. Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale. **Ai procedimenti di appello avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale conseguenti alla riservata segnalazione di cui all'art. 35, partecipa la Procura Federale, con facoltà di reclamo.**

2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello nazionale che si intende impugnare. **Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi. Il reclamo della Procura Federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini sopra indicati, fatta eccezione per la tassa che non è dovuta.**

2bis. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.

3. La Corte sportiva di appello a livello nazionale ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.

4. La Corte sportiva di appello a livello nazionale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

5. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

6. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, se rileva che la decisione impugnata concerna materia sottratta agli Organi della giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltro all'Organo federale competente.

7. Innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale può essere richiesto il procedimento d'urgenza avverso le decisioni dei Giudici sportivi a livello nazionale. In tal caso, il reclamo deve essere proposto entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Corte prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Corte, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo che il preannuncio di reclamo sia pervenuto alla Corte medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Corte purché ne facciano richiesta prima della trattazione.

8. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 18, comma 1, e di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 19, comma 1. Il procedimento d'urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova.



Roma, **COMUNICATO UFFICIALE N.76**
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.
Protocollo: **POLIZZA INTEGRATIVA**

La L.N.D., di intesa con la Generali-INAssitalia S.p.A. ha messo a punto la POLIZZA INTEGRATIVA per la stagione sportiva 2014/2015.

La polizza e' offerta dalla Lega Nazionale Dilettanti a tutti i tesserati di categoria A*(con l'esclusione dei calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa, Amatoriale e dei tesserati del Settore Giovanile e Scolastico).

Inoltre, per questa integrazione la copertura decorrerà, con effetto retroattivo, a partire dagli infortuni avvenuti dal 1 Luglio 2014;

Si riportano di seguito, in sintesi, i punti salienti dell'estensione:

- Elevazione del capitale caso morte ad € 120.000,00
- Incremento dell'indennizzo per le lesioni gravi (valutate a termini di legge oltre 65%) ad € 100.000,00
- Incremento del massimale rimborso spese mediche ad € 13.000,00
- Incremento del rimborso delle spese mediche anche in assenza di ricovero ad € 2.500,00
- Incremento rimborso per le spese fisioterapiche fino ad € 750,00;
- Indennità giornaliera ricovero elevata ad € 175,00 al giorno;
- Indennità forfettaria apparecchio gessato elevata ad € 450,00
- Incrementato a € 3.000,00 l'indennizzo per la perdita anno scolastico;
- Incrementato a € 3.000,00 il rimborso spese di cura per danno estetico.

Le presenti garanzie, offerte dalla LND, assorbono integralmente le proposte di polizze integrative volontarie presenti nella scorsa stagione sportiva.

Si ricorda, infine, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti (ma non del Settore Giovanile e Scolastico).

Attenzione:

il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali - INA Assitalia S.p.A.:

1. non può dare, dunque, informazioni sulla gestione delle pratiche già attive. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060;
2. il servizio non opera per i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico.

Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

* gli assicurati Categoria A sono: i calciatori, allenatori, tecnici e massaggiatori, tesserati per le Società affiliate alla LND, con l'esclusione dei calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa, Amatoriale e dei tesserati del Settore Giovanile e Scolastico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 SETTEMBRE 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Alberto Mambelli)